



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON LA DELIBERA DI C.C. N. 85 DEL 21/12/2016

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. _ DEL _____

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Polizia Mortuaria nel Comune
- Art. 2 – Responsabilità
- Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico
- Art. 5 - Ammissione al cimitero

TITOLO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

TITOLO III – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 7 - Trasporti Funebri
- Art.8 – Autorizzazione al trasporto
- Art. 9 – Rimesse delle auto funebri
- Art.10 – Orario dei trasporti funebri
- Art. 11 – Modalità dei trasporti
- Art. 12 – Percorsi dei trasporti funebri
- Art. 13 – Trasporti particolari

TITOLO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 14 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 15 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

TITOLO V – CREMAZIONE – DISPERSIONE - AFFIDO

- Art. 16 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 17 – Autorizzazione alla dispersione
- Art.18 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art.19 – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art.20 – Autorizzazione per l’affidamento personale delle ceneri
- Art.21 – Modalità conservative delle urne affidate a familiari
- Art.22 – Senso comunitario della morte
- Art. 23 – Controlli e sanzioni

TITOLO VI – CIMITERI – SERVIZI - COSTRUZIONE

- Art. 24 – Servizio di Custodia
- Art. 25 – Piano Regolatore Cimiteriale – delimitazione dei reparti
- Art. 26 – Campi di inumazione
- Art. 27– Inumazione dei feti e parti anatomiche
- Art. 28 – Sepolture private

TITOLO VII – SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 29 – Sepolture private
- Art. 30 – Concessionari
- Art. 31 – Concessioni a collettività, enti od istituzioni
- Art.32–Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art.33- Tumulazioni provvisorie
- Art. 34 – Vigilanza del sindaco
- Art. 35 – Sepolture private ad inumazione
- Art. 36 – Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
- Art. 37 – Tombe della famiglia
- Art. 38 – Cellette ossario
- Art.39 – Sepolture private – Esercizio del diritto d’uso

- Art. 40 – Divisione Rinuncia
- Art. 41 – Morte del concessionario
- Art.42 – Sepulture private – Scadenza
- Art. 43 – Sepulture private in loculo – Rinnovo
- Art. 44 – Manutenzione delle sepolture private
- Art. 45- Revoca
- Art. 47 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 48 – Estinzione
- Art. 49 – Fascicoli per le sepolture private
- Art. 50 – Retrocessione di sepoltura privata
- Art. 51 – Disponibilità dei materiali

TITOLO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI

- Art.52 – Divieti
- Art. 53 – Ornamenti delle sepolture
- Art. 54 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 55 - Oggetti da recuperare
- Art. 56 - Sepulture privilegiate
- Art. 56 bis – Area cimiteriale per la sepoltura di animali d’affezione

TITOLO IX - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 57 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre
- Art. 58 - Divieti e sanzioni

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 59 – Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 60 – Rimesse di auto funebri
- Art. 61- Riconoscimento del rapporto concessorio
- Art. 62- Interventi di manutenzione promossi dai privati
- Art. 63 – Interventi del Comune Castelvetro
- Art. 64 – Collocazione di ornamentazione
- Art. 65 -Divieto di arrecare danni
- Art. 66 – Contegno non conveniente
- Art. 67 – Doveri del custode del cimitero
- Art. 68- Rifiuti
- Art. 69- Sanzioni
- Art. 70 – Informazione ai cittadini
- Art. 71 – Decorrenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Titolo I – Norme generali

Art. 1 – Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende le funzioni svolte nel Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuite ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui agli artt. 7, 10 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000. In particolare, la sicurezza dei cimiteri, la manutenzione degli edifici cimiteriali ed in generale dei cimiteri compete al settore che ha avuto assegnati i relativi centri di costo in materia di sicurezza, manutenzione e gestione del patrimonio comunale.
4. Il servizio di custodia compete al settore competente in materia di gestione e manutenzione tecnica degli edifici cimiteriali, delle aree relative, dei relativi accessi ed in generale dei cimiteri.
5. Il comune, tramite i settori e gli uffici competenti in materia di Polizia Mortuaria e di gestione del Patrimonio Comunale, predispone ed aggiorna periodicamente (e comunque almeno ogni cinque anni) la programmazione del Piano Cimiteriale, con la relativa planimetria dei cimiteri, sottoscritta quest'ultima da un tecnico comunale e dal relativo responsabile di settore, competenti in materia di Patrimonio Comunale, che dovrà indicare e specificare, anche la composizione di ciascun cimitero.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U.LL.SS., R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune assicura il servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - cimitero di Castelvetro di Modena
 - cimitero di Solignano Nuovo
 - cimitero di Levizzano Rangone
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali di cui il Comune dispone a mezzo di convenzione;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - f) la cremazione, nel caso di persona indigente;
 - g) l'ossario comune;
 - h) il cinerario comune;
 - i) il feretro per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che

non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico;

l) inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari o irreperibilità degli stessi.

3. Il Consiglio Comunale può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita, fatto salvo il diritto dell'amministrazione di provvedere all'eventuale recupero dei costi sostenuti qualora in esito ad accertamenti espletati risultino dei soggetti obbligati.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengano determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Le condizioni di indigenza o di bisogno del defunto e della famiglia sono attestate dal responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Terre di Castelli.

6. Per disinteresse da parte dei familiari si intende la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) rinuncia all'eredità;
- b) sepolcro in stato di abbandono;
- c) mancata risposta ad avvisi da parte del Comune;
- d) non partecipazione in alcun modo alle esequie ed ai riti funebri.

7. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire la dimora della persona o della famiglia, mediante ricerche presso l'archivio anagrafico del comune o di altri comuni di residenza o di emigrazione del defunto e/o del concessionario o dei familiari.

8. Per i servizi a pagamento le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia del Piano Cimiteriale e della planimetria dei cimiteri in scale 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e S.M.I.

Art. 5 - Ammissione al cimitero

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le ossa e le ceneri di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune;
- b) persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte;
- c) coniuge e convivente, more-uxorio e/o unione civile, di persona residente. La convivenza che perduri da almeno un anno, deve essere attestata mediante autocertificazione e verificabili dall'esame degli atti anagrafici;
- d) persone che risultino in vita essere stati discendenti in linea retta o collaterale, fino al terzo grado, di persone residenti nel territorio comunale;
- e) persone che risultino in vita essere stati parenti in linea retta o collaterale, fino al terzo grado, di persone sepolte in un cimitero del comune;
- f) persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri del comune.

2. Per i seppellimenti di cui al comma 1, gli interessati dovranno fare richiesta al Responsabile del Servizio competente il quale verificherà la sussistenza del titolo d'ingresso nel cimitero.

TITOLO II – Depositi di osservazione e obitori

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso ospedali, oppure presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero, il

Comune stipulerà apposita convenzione con l'ente o istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della polizia giudiziaria.

Titolo III – Trasporti Funebri

Art. 7 - Trasporti Funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme e cadaveri dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere di cui il Comune dispone a mezzo di convenzione;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o dove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, ovvero al forno crematorio;
 - c) il trasporto di feretri, di resti mortali, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di resti mortali, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero o da altro Comune o dall'estero.
2. il trasporto funebre di cui all'art. 16, 1^a comma, lettera b) D.P.R. 285/1990 comprende:
 - a) il trasporto della salma o del cadavere dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere di cui il Comune dispone a mezzo di convenzione, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali;
 - b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura e viene effettuato con idonea auto funebre chiusa e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16/1 – lett. a) DPR 285/1990.
3. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerarsi servizi o trattamenti speciali.

Art.8 – Autorizzazione al trasporto

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Tutti i trasporti di cadavere sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso. Nel caso di trasporto ad altro Comune si deve dare comunicazione al Comune di destinazione.
3. Per ogni autorizzazione al trasporto rilasciata il Comune può richiedere il pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale sulla base degli effettivi costi.
4. Per i cadaveri provenienti da pregressa sepoltura il trasporto ad altro cimitero o ad altro Comune è autorizzato dal Comune ove erano sepolti.
5. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Art. 9 – Rimesse delle auto funebri

1. Le rimesse di auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
 - a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita delle auto funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezioni dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
 - c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art.10 – Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma.
3. I cadaveri che arrivano al cimitero dopo l'orario fissato verranno depositati presso la camera mortuaria o presso altro locale all'interno del cimitero di Castelvetro (capoluogo), purchè il locale individuato abbia i requisiti previsti per la camera mortuaria.
4. Solo per i cadaveri che arrivano da fuori Comune è possibile derogare dal presente articolo procedendo alla tumulazione degli stessi anche oltre gli orari richiesti.
5. Per evitare la sovrapposizione di cerimonie funebri nei cimiteri o la mancanza di personale all'atto della sepoltura, l'orario di arrivo al cimitero dovrà essere concordata con il personale preposto al servizio.

Art. 11 – Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonee auto funebri chiuse.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa e di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito in vettura privata chiusa.
3. L'auto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
6. In tutti i casi il tragitto percorso dal corteo funebre deve essere concordato con l'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 12 – Percorsi dei trasporti funebri

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro e comunque devono essere concordati con l'Ufficio di polizia Municipale.

Art. 13 – Trasporti particolari

1. Quando il cadavere non sia nella propria abitazione (deposito di osservazioni, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Responsabile di Servizio, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il feretro verrà trasferito in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, per attribuirvi speciali onoranze oppure per svolgere il periodo di osservazione, avuto riguardo agli aspetti igienico-sanitari ed alla pubblica sicurezza ed incolumità.
4. Nei casi in cui la morte violenta sia avvenuta in una abitazione o comunque in generale sul territorio comunale, se vi sono dei familiari del defunto immediatamente reperibili, competerà loro decidere quale ditta di onoranze funebri chiamare. Nei casi in cui, viceversa, la morte violenta avvenga in una abitazione o comunque in generale sul territorio comunale, e non ci siano dei familiari immediatamente reperibili, il servizio di recupero della salma verrà effettuato a rotazione tra le ditte di onoranze funebri presenti sul territorio comunale, garantendo, da parte delle ditte sopra indicate, un tempo di intervento dalla chiamata di un'ora e mezza.
I costi del recupero sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale ed accettati dalle imprese funebri disponibili mediante convenzione.
5. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute, permanendo la responsabilità dell'impresa funebre incaricata della famiglia e la sua competenza e la responsabilità in ordine all'attestato di garanzia per il trasporto di cadavere, da inoltrare previamente al comune.

TITOLO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 14 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

Sono altresì ordinarie le esumazioni eseguite su cadaveri che, dopo tumulazione, siano stati inumati per la completa mineralizzazione.

2. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo l'ordinario periodo di tumulazione, pari a 20 anni per i loculi stagni e 10 anni per i loculi aerati.

3. Il Responsabile di servizio regola le esumazioni ed esumazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. È ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento della esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di esumazione.

5. Almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del responsabile del servizio di custodia del cimitero, saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Inoltre a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato (a mezzo raccomandata AR) a coloro che sono stati identificati come discendenti/familiari in seguito a ricerche effettuate, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di dare disposizioni (nel rispetto delle vigenti normative) e di assistervi, anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà eseguita ugualmente.

Le stesse modalità e procedure valgono anche per le esumazioni ordinarie, in caso di concessioni in scadenza.

6. Per quanto riguarda i trattamenti consentiti sui resti mortali derivanti da esumazione o esumazione, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.

Art. 15 – Esumazioni ed esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed esumazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, oppure su autorizzazione del Responsabile di servizio, a richiesta del coniuge o di un parente, previa domanda scritta con identificazione del grado di parentela nei confronti della persona deceduta, sottoscritta con firma autenticata, nei casi di cui all'art. 83, 1° comma, del DPR 10.9.90 n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. Le esumazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta del concessionario o dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del DPR 10.9.90 n. 285.

4. Le esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. È consentito eseguire traslazione (trasferimento del feretro in altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero nel comune) regolamentate da appositi atti deliberativi della Giunta Comunale.

TITOLO V – CREMAZIONE – DISPERSIONE - AFFIDO

Art. 16 – Autorizzazione alla cremazione

1. Cremazione dei cadaveri:

a) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990; la cremazione dei cadaveri provenienti da esumazione o esumazione ordinaria e straordinaria già sepolti nei cimiteri di questo comune è autorizzata dal responsabile di servizio di questo comune, con le medesime procedure di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

b) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di cui all'art. 79, comma 4, del DPR n. 285/1990, o in caso di morte violenta, dal nullaosta dell'Autorità Giudiziaria;

c) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti abortivi è autorizzata dalla AUSL come previsto dall'art.3 del D.Lgs.254/2003 e dall'art. 7 del DPR n. 285/1990.

2. Cremazione di resti mortali e di ossa:

a) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni eseguite ed autorizzate dal responsabile del servizio competente, dopo un periodo di 10 anni od esumazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune

rilasciata a norma dell'art. 11, comma 5, della Legge Regionale 19/2004. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003;

b) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

c) Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria dispone con determinazione la calcinazione delle ossa contenute nell'ossario comune quando risulti da attestazione del Responsabile del settore Tecnico che sia esaurita la capacità ricettiva dell'ossario medesimo. Le risultanti ceneri sono conferite al cinerario comune.

Art. 17 – Autorizzazione alla dispersione

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà espressa dal defunto.

2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza anagrafica del deceduto.

3. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

4. La volontà del defunto deve essere espressa con le modalità di cui all'art.3, comma 1, lettera b), n. 1) – 2) – 3) e 4) della Legge 130/2001.

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 19/2004.

6. La richiesta deve essere inoltre corredata da:

a) una dichiarazione che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

b) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, nel caso di dispersione in area privata.

7. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma.

8. L'atto di autorizzazione dovrà indicare:

a) la persona indicata a eseguire la dispersione;

b) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri.

9. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui art. 3, comma 1, lettera d), della Legge 130/2001.

Art.18 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nell'apposita area cimiteriale nel cimitero di Solignano;

b) in collina, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

c) nel torrente Guerro, nei tratti e periodi di alveo pieno e comunque al di fuori di centri e insediamenti abitativi e nei tratti liberi da manufatti;

d) in aree naturali, a distanze di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

e) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività con fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri nell'apposita area nel cimitero di Solignano è eseguita dal personale cimiteriale, gratuitamente, mediante interrimento delle sole ceneri.

Art.19 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

a1) la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;

a2) la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;

b) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 20.

Art.20 – Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Responsabile di Servizio del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1), 2), 3) e 4) della Legge 130/2001.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto delle volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare le volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004.

4. In mancanza di indicazione specifica in tal senso da parte del defunto le ceneri possono essere affidate, su richiesta scritta, ai seguenti familiari:

a) coniuge superstite o al convivente more-uxorio e/o unione civile ;

b) figli;

c) fratelli e sorelle;

d) nipoti

e) ascendenti.

In caso siano più i soggetti richiedenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), dovrà essere indicato previo accordo tra gli stessi, il familiare affidatario.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivati da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà (espressa per iscritto) del defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, con oneri a carico dei familiari.

6. I soggetti di cui al comma 2 presentano al comune ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:

a) i dati identificativi del defunto;

b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;

c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

d) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;

h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinanti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto.

8. Ogni affidamento di un'urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

a) per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;

b) per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;

c) per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;

d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art.21 – Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione.
 2. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.
 3. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.
 4. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti dalla Polizia Municipale, previo congruo preavviso ed assenso dell'affidatario.
- Per quanto riguarda la sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale.

Art.22 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, espressa con le modalità di cui agli articoli 17 e 20 del presente regolamento, i dati anagrafici del defunto, su richiesta e a spesa degli interessati potranno essere posti su loculi di proprietà o su appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per un periodo di 5 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 23 – Controlli e sanzioni

1. Il comune vigila attraverso il servizio di polizia Municipale e controlla anche periodicamente sulla corretta conservazione delle ceneri nel luogo indicato dal famigliare.

TITOLO VI – CIMITERI – SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 24 – Servizio di Custodia

1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri sarà stabilito con ordinanza del Sindaco.
2. Per servizio di custodia si intende il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.
4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il Regolamento di cui agli artt. 7, 10 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e S.M.I..

Art. 25 – Piano Regolatore Cimiteriale – delimitazione dei reparti

1. Nei cimiteri sono delimitati reparti come previsto dal piano cimiteriale di cui al Regolamento Regionale Emilia Romagna n. 4 del 23 maggio 2006.

Art. 26 – Campi di inumazione

1. Nei campi di inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa.
2. L'installazione dei copri tomba, la loro manutenzione, la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenutevi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del DPR 10.9.90 n. 285.

Art. 27– Inumazione dei feti e parti anatomiche

1. Il piano cimiteriale individua l'area per l'inumazione dei feti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili.
2. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.
3. Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.
4. La superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea, al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere, non deve essere inferiore al 40 %.
5. La durata dell'inumazione è di cinque anni. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla

registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

Art. 28 – Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 99 anni dalla data della concessione;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni, dalla data della concessione;
- d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
- e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassetine ossario dei resti ossei provenienti da esumazione od estumulazioni ordinarie e di urne cinerarie per la durata di 30 anni.

2. Le concessioni di cui al precedente comma contemplate alla lettera c) possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una sola volta, per la durata di anni 10, salvo il caso disciplinato all'art 36, terzo comma.

Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e parimenti costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

3. Le concessioni di cui alle lettere b), d), possono essere rinnovate per una sola volta per la durata di anni 99, mentre le concessioni di cui alla lettera e) possono essere rinnovate per un sola volta per la durata di anni 30, in ogni caso con stipulazione di un nuovo contratto di concessione e pagamento della stessa.

4. L'eventuale richiesta di rinnovo di tutte le concessioni deve essere presentata prima della scadenza delle stesse, ma non prima di tre mesi dalla scadenza.

TITOLO VII – SEPOLTURE PRIVATE

Art. 29 – Sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

3. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua decorrenza e la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti se trattasi di loculi e, solo per le tombe di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentario. Ogni atto è nullo di diritto.

5. E' ammesso in ogni momento la retrocessione a favore del Comune;

6. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

Art. 30 – Concessionari

1. Il Concessionario è la persona fisica (o le persone fisiche) che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la

rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta:

- nei casi contemplati dall'art. 28 lett. c) ed e) alle persone identificate nell'atto di concessione;
- nei casi contemplati dall'art. 28, lett. b) e d) al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private di cui alle lett. b) e d) art.28 del presente regolamento a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, nonché di cadaveri di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

6. Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare dall'atto di concessione e/o dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate a norma dell'art. 38, c.3, del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 31 – Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art.32–Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Art.33- Tumulazioni provvisorie

1. Il Responsabile di Settore, competente in materia di Polizia Mortuaria, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette - ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

- a) quando siano destinati ad essere tumulati in sepoltura private costruite dal Comune e non ancora disponibili;
- b) quando i feretri, le cassette - ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
- c) quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;
- d) quando vengono richiesti contemporaneamente due o più loculi adiacenti e non c'è la necessaria disponibilità;

2. E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti da privati e appartenenti agli stessi.

3. L'occupazione provvisoria prevista nei commi precedenti, non può avere una durata superiore a dodici mesi o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli o dal privato per l'ultimazione della tomba di famiglia o collettività.

4. Nei casi di cui alle lettere a) c) d) del 1° comma del presente articolo, non sono dovuti eventuali diritti di tumulazione nella sepoltura provvisoria, mentre tutte le spese inerenti alla traslazione dei feretri delle cassette ossario o delle urne cinerarie per la sistemazione definitiva sono a carico dei richiedenti.

5. L'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

Art. 34 – Vigilanza del sindaco

- 1) Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Responsabile di servizio a richiesta del concessionario.
- 2) Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e della trasmissione dello stesso.

Art. 35 – Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un unico cadavere.
2. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 26, 2° e 3° comma.
3. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune o alla inumazione in campo comune nel caso di incompleta scheletrizzazione, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di collocare diversamente i resti.

Art. 36 – Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepoltura a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate. I loculi possono essere stagni o aerati, nel rispetto della normativa vigente. I loculi di nuova costruzione dovranno rispettare la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il Piano Cimiteriale individua le misure possibili per il superamento delle barriere architettoniche nelle parti cimiteriali preesistenti.
2. I loculi sono assegnati solo in occasione di un decesso, procedendo in ordine di fila, nei seguenti casi:
 - a) il defunto sia residente nel territorio comunale;
 - b) il defunto sia coniuge e convivente, more-uxorio e/o unione civile, di persona residente. La convivenza che perduri da almeno un anno, deve essere attestata mediante autocertificazione, verificabile con esame degli atti d'ufficio;
 - c) il defunto sia discendente in linea retta o collaterale fino al terzo grado di persone residenti nel territorio comunale;
 - d) il defunto sia coniuge o discendente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, di sepolti in un cimitero del comune;
3. E' consentita la concessione contemporanea di due loculi (affiancamento) solo nel caso in cui il coniuge (o convivente, more-uxorio e/o unione civile, da almeno un anno, di persona residente) sia ancora in vita. In tal caso il coniuge superstite (o il convivente, more uxorio e/o unione civile, superstite) diviene intestatario della concessione.
Qualora alla scadenza della concessione il coniuge (o convivente, more- uxorio e/o unione civile) superstite non sia deceduto, allo stesso è consentito, prima della scadenza, un unico rinnovo della concessione stessa per ulteriori 10 anni, fatta salva la proroga di cui al paragrafo successivo.
Qualora il decesso del coniuge (o convivente more-uxorio e/o unione civile) superstite intervenga prima della scadenza della concessione o della proroga decennale, la stessa dovrà essere ulteriormente prorogata, a cura dei familiari aventi titolo e previo pagamento delle tariffe vigenti rapportate agli anni mancanti per raggiungere un periodo di almeno 20 anni, pari al periodo di ordinaria tumulazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003. In alternativa, qualora il coniuge premorto sia deceduto e tumulato da almeno 20 anni, si potrà procedere alla estumulazione del coniuge premorto ed alla sua riduzione in resti, da inserire nello stesso loculo unitamente al cadavere della persona deceduta per seconda. Il loculo non utilizzato potrà essere restituito al Comune che restituirà la quota parte di quanto versato, per il mancato utilizzo del loculo dalla data di questo evento fino alla data di scadenza della concessione, in modo proporzionale senza interessi.
4. Non è consentito concedere due loculi affiancati quando uno dei due coniugi (o convivente, more-uxorio e/o unione civile, da almeno un anno) sia già seppellito, per poterli riunire.
5. Alla scadenza della concessione, trovano applicazione gli art. 28, 2° comma, e 35, 3° comma.
6. E' consentito, allo scadere della concessione, qualora non sia ultimato il processo di mineralizzazione, la inumazione dei cadaveri per un periodo di 5 anni se gli stessi sono stati tumulati per almeno 20 anni.
7. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché, in qualsiasi momento, eventuali cassette ossario,

urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, fino ad esaurimento della capienza.

8. Resta a carico del concessionario l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, quando non già fornite per contratto dal Comune, l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

9. E' fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.

10. Nei loculi è consentita solamente l'installazione di lapidi singole.

11. I loculi costruiti dal Comune sono dotati di lapidi e restano a carico del concessionario gli accessori.

12. Le decorazioni delle lapidi e tutti gli accessori non debbono costituire ostacolo alcuno all'accesso e manutenzione dei loculi adiacenti e rispettare le tipologie presenti, per una maggiore uniformità dei cimiteri.

13. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata.

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti. I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificamente approvati dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.

14. La chiusura dei loculi dovrà essere eseguita anche nel rispetto delle modalità tecniche indicate nel D.P.R. 10.9.1990, n. 285, a tal fine l'ufficio di Polizia Mortuaria, nel caso in cui tale operazione venga eseguita da ditte esterne incaricate dal comune, potrà avvalersi di idoneo personale tecnico comunale (anche nel caso in cui dipenda da altro settore) per eseguire verifiche e controlli di tipo tecnico, debitamente riportate in una relazione tecnica, sulla conformità e correttezza nell'esecuzione della chiusura del loculo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 37 – Tombe della famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

a) l'assegnazione di area per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale;

b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

2. Nel primo caso la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare.

3. I lavori di cui al comma 2° del presente articolo dovranno essere completati entro il termine indicato nell'atto di concessione, pena la revoca della stessa, senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore o con il direttore dei lavori.

5. La sepoltura non potrà essere utilizzata, se non sia stato rilasciato da parte dell'ufficio tecnico comunale il certificato di agibilità previo pagamento dei diritti sanitari se dovuti.

6. In nessun caso il Comune provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi il cui onere spetta al concessionario, nel rispetto degli spazi loro assegnati, sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7. Le opere di cui al comma 6 dovranno essere ultimate entro 5 anni dalla concessione e comunque entro 5 anni dalla sua autorizzazione.

8. Le tombe di famiglia di nuova costruzione dovranno rispettare la normativa vigente in materia di barriere architettoniche.

Art. 38 – Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario o urne cinerarie che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni è autorizzata solo a condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune senza essere raccolti in cassetta.

3. Cassette ossario e urne cinerarie devono recare all'esterno le generalità del defunto impresse in maniera indelebile su targhetta in materiale resistente.

Art.39 – Sepolture private – Esercizio del diritto d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del DPR 10.9.90 n. 285

e del presente regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento e alle esumazioni, estumulazioni straordinarie e traslazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione.

4. Le eventuali controversie tra i più aventi diritto, vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra gli stessi.

5. Ogni spostamento di cadavere ad altra sepoltura privata comporta necessariamente la stipula di un nuovo contratto di concessione.

Art. 40 – Divisione Rinuncia

1. Per le tombe di famiglia più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Responsabile del servizio della Polizia Mortuaria.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità di un'unica concessione cimiteriale, i concessionari possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 41 – Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 30, 2°, 3° e 4° comma, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali entro 2 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nell'erede o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto, assegnando un termine per l'accettazione della designazione.

3. Trascorso tale termine, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 46.

4) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 32, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni (nel caso in cui non sia stata richiesta una proroga di dieci anni, o sia decorso tale periodo o il periodo di proroga sancito all'art. 36, terzo comma) se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 45.

6) La concessione revocata, una volta liberata la sepoltura dai cadaveri e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art.42 – Sepolture private – Scadenza

1. Almeno tre mesi prima della scadenza il servizio competente provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che dovrà essere rinnovata prima della scadenza.

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 30.

3. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 43 – Sepolture private in loculo – Rinnovo

Per le concessioni di loculo in scadenza:

1. Il Responsabile del Servizio competente invia una comunicazione per lettera raccomandata A.R. al concessionario o agli eredi nella quale vengono indicate le seguenti possibilità:

a) proroga della concessione per 10 anni (salvo quanto previsto all'art. 36, terzo comma) non rinnovabili, dalla data di scadenza della concessione originaria, previa richiesta scritta da parte degli eredi del defunto o del concessionario, corrispondendo contemporaneamente alla richiesta la relativa tariffa.

b) qualora non si proceda alla richiesta di proroga il loculo dovrà essere liberato a cura e spese del concessionario o dei familiari aventi titolo e i resti potranno essere tumulati in altro loculo, cremati o inumati ovvero, in caso di presenza di sole ossa, raccolte in cassetta o conferite in ossario comune, entro 30 giorni dalla scadenza della concessione.

2. Il concessionario o i familiari aventi titolo dovranno richiedere al Comune lo svolgimento di dette operazioni corrispondendo quanto dovuto dal vigente regolamento.

Art. 44 – Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private (tombe di famiglia) spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma 2°:

-le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

- l'ordinaria pulizia;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere; eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 45- Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico negli ambiti igienico-sanitario o di sicurezza pubblica.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa tutte le spese conseguenti: le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, eventuale rifacimento lapide, operazioni cimiteriali, ecc.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 46– Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

2. La decadenza della concessione di loculi può essere dichiarata nel seguente caso:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) nel caso di sepoltura di cadavere di persona diversa da quelle previste e consentite nell'atto di concessione

La decadenza della concessione di aree e di tombe di famiglie può essere dichiarata nel seguente caso:

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 44;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

3. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire la dimora della persona o della famiglia, mediante ricerche presso l'archivio anagrafico del comune o di altri comuni di residenza o di emigrazione del defunto e/o del concessionario.

5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 47 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio competente disporrà, se trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché, il Responsabile del settore Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 48 – Estinzione

1. Le concessioni di tombe di famiglia e/o di loculi si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, il Responsabile del Servizio competente provvede ad avvisare gli interessati, i quali possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

3. Si ha l'estinzione della concessione di tombe di famiglia quando non risultano più discendenti o eredi del fondatore del sepolcro che abbiano diritto di sepoltura o obblighi di manutenzione, nel qual caso il Responsabile del Servizio competente, esperiti gli opportuni accertamenti, prenderà atto con determina dell'estinzione della famiglia e disporrà per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, trascorsi vent'anni dall'ultima tumulazione.

Art. 49 – Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Per le sepolture private ad inumazione individuale viene effettuata unicamente una iscrizione nel registro di cui al punto a) art. 4.

Art. 50 – Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$c = t - (t : dxr)$$

dove: c = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione corrisposta

d = durata della concessione

r = anni usufruiti della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni non usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99

anni.

4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corrispettivo è determinato con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 51 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 10 giorni.

2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

3. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate al Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 1° comma.

TITOLO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 52 – Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;

b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;

c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;

d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori;

e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;

f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;

g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;

h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro.

i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati.

l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazioni del Comune;

m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Responsabile di servizio.

n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di cadaveri di persone estranee o nei casi in cui sia altrimenti vietato;

o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;

p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Responsabile di servizio;

q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Responsabile di servizio, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;

r) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero, o nei casi di persone diversamente abili o con gravi problemi di deambulazione, l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali;

s) cambiare personalmente le lampadine destinate all'illuminazione delle lampade votive. In caso di malfunzionamento delle lampade votive occorre che gli interessati diano comunicazione del mancato funzionamento al servizio di Polizia Mortuaria, che richiederà all'ufficio tecnico competente del comune di effettuare l'intervento.

t) entrare con animali, senza che l'accompagnatore sia munito di apposita paletta e sacchetto per il recupero delle feci, salvo l'ingresso dei cani-guida per i non vedenti.

Art. 53 – Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Responsabile di servizio, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco che, se trattasi di tombe di famiglia o monumenti, dovrà essere corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento e a condizione che sia presente personale comunale.
5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copri tomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 54 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Inoltre è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditta;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
 - f) vilipendio di cadavere e di resti umani nell'esecuzione di esumazioni ed esumazioni.
4. Salvo il fatto non costituisce violazione più grave, le violazioni degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 55 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od esumazioni si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta della operazione, o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od esumazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per il periodo di un anno.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramenti degli impianti cimiteriali.

Art. 56 - Sepolture privilegiate

1. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

Art. 56 bis - Area cimiteriale per la sepoltura di animali d'affezione

1. Nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano è ammessa la realizzazione di un'area di sepoltura di un

Cimitero per gli animali d'affezione, disciplinato dal "Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del Cimitero per animali d'affezione". Tale area, che potrà estendersi all'esterno della fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano al fine di ospitare un piccolo edificio di servizio, dovrà essere identificata nello strumento urbanistico, con la relativa fascia di rispetto di 50 m.

TITOLO IX - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 57 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

1. A norma dell'articolo 13 della L.R. n. 13/2004, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre con sede legale in Castelvetro di Modena devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e S.M.I (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156.

3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali in Castelvetro i soggetti esercenti l'attività funebre aventi sede legale nella Regione devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività e garantirne l'apertura per almeno 4 ore al giorno.

Art. 58 - Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre attraverso il servizio di Polizia Locale.

3. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d), L.R. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Tecnico, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione.

4. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

L'inibizione dalla prosecuzione dell'attività di trasporto funebre sul territorio comunale potrà derivare anche in caso di:

- 1) Irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- 2) Reiterate e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- 3) Mancata ed insufficiente garanzia del servizio.

TITOLO X – Norme transitorie e finali
Art. 59 – Efficacia delle disposizioni del regolamento
<p>1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.</p> <p>2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.</p> <p>3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.</p>
Art. 60 – Rimesse di auto funebri
<p>1. Per le caratteristiche, l'accertamento e le dichiarazioni di idoneità delle auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si fa espresso rinvio alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10.09.1990 n. 285 ed alla D.G.R Emilia Romagna del 7 febbraio 2005, n. 156.</p>
Art. 61- Riconoscimento del rapporto concessorio
<p>1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti dall'Archivio comunale essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.</p> <p>2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione secondo le modalità adottate dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo.</p> <p>3. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa.</p> <p>4. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal regolamento per le nuove concessioni.</p> <p>5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dell'art. 28.</p>
Art. 62- Interventi di manutenzione promossi dai privati
<p>1. Tutti gli interventi di manutenzione promossi dai privati devono essere eseguiti da ditte iscritte ai relativi albi, prendendo preventivi accordi con il servizio di custodia di cui all'art. 13. Le manutenzioni straordinarie e/o ordinarie sono comunque vietate tutti i giorni festivi e prefestivi ed altresì dal 20.10 al 10.11 di tutti gli anni.</p>
Art. 63 – Interventi del Comune Castelvetro
<p>1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.</p> <p>2. La manutenzione delle tombe private, quando ritenuta inderogabile, viene eseguita dal Comune, con diritto di rivalsa sui proprietari delle tombe e loculi medesimi.</p>
Art. 64 – Collocazione di ornamentazione
<p>1. E' vietata la collocazione di qualsiasi ornamentazione anche floreale che non sia preventivamente autorizzata ed in particolar modo quelle a tipo precario, provvisorio e non stabilmente fissate.</p>

<p>Art. 65 -Divieto di arrecare danni</p> <p>1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata all'Autorità comunale.</p>
<p>Art. 66 – Contegno non conveniente</p> <p>1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal servizio di custodia o da altro personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.</p>
<p>Art. 67 – Doveri del custode del cimitero</p> <p>1. Il servizio di custodia, anche attraverso il gestore del cimitero deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a)1) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;b)2) eseguire tutte le operazioni di inumazione e/o tumulazione a tutti i feretri che arrivino all'interno del cimitero. Queste operazioni saranno eseguite immediatamente per tutte quei feretri che arrivino almeno un'ora prima dell'orario di chiusura dei cimiteri stessi. <p>2. I feretri che arrivino durante l'ultima ora di apertura dei cimiteri saranno custodite in appositi locali ed inumate e/o tumulate il giorno successivo immediatamente dopo l'apertura dei cimiteri, salvo disposizioni diverse. Gli orari di tutte le operazioni saranno di norma preventivamente concordati con l'ufficio competente.</p>
<p>Art. 68- Rifiuti</p> <p>1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.</p>
<p>Art. 69- Sanzioni</p> <p>1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, per ognuna di esse, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda non inferiore ad euro 250,00 né superiori a euro 9.300,00 a norma dell'art. 7 della L.R. n. 19/2004.</p>
<p>Art. 70 – Informazione ai cittadini</p> <p>1. Il Comune di Castelvetro di Modena (Mo) promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie.</p>
<p>Art. 71 – Decorrenza</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore negli stessi termini di esecutività della deliberazione che lo approva.</p>

